

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2009/C 261/06)

Aiuto n.: XA 220/09**Stato membro:** Francia**Regione:** Dipartimento della Seine-Maritime.**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aides aux investissements en agriculture biologique (Seine-Maritime).**Base giuridica:** Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole départementale de la période 2009-2012.**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 130 000 EUR all'anno.**Intensità massima di aiuti:** Tetto del 40 %.**Data di applicazione:** Non appena ricevuta conferma dell'avvenuto ricevimento da parte della Commissione.**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Periodo 2009-2012.**Obiettivo dell'aiuto:**

Il numero di aziende agricole che hanno ottenuto la certificazione biologica in Seine-Maritime è relativamente basso. L'aiuto è inteso a incoraggiare investimenti specifici nell'agricoltura biologica.

L'importo degli investimenti ammissibili è compreso tra 2 000 e 15 000 EUR. Il tasso di aiuto previsto è del 20 o del 40 %, in funzione del carattere più o meno specifico del materiale. La priorità sarà data ai giovani agricoltori, alle aziende in via di conversione e a quelle specializzate nelle colture orticole e arboricole.

Unitamente a eventuali altri aiuti concessi dallo Stato, da enti pubblici o da collettività, ma nello stretto rispetto del massimale stabilito per gli aiuti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 per l'eventuale cumulo degli aiuti, questo dispositivo deve favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica in detto dipartimento.

Tasso di aiuto del 40 % sul materiale di diserbo meccanico e termico per le colture orticole: sarchiatrici, aratri rinalzanti, erpici e coltivatori, assolcatori e frese, sarchiatrici termiche, umidificatori.

Tasso di aiuto del 20 %: erpici strigliatori, sarchiatrici a assolcatore o a stella, rulli cambridge, erpici per rigenerare i prati, reti da serbatoio per mietitrici.

Gli aiuti sono accordati nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: L'intero settore agricolo.**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1
FRANCE

Sito web:

<http://www.seinemaritime.net/guidedes aides/medias/File/aide-aux-investissements-en-agriculture-biologique-t2.pdf>

Altre informazioni: —**Aiuto n.:** XA 221/09**Stato membro:** Francia**Regione:** Département de la Seine-Maritime.**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aides aux investissements pour le séchage du foin en grange (Seine-Maritime).

Base giuridica: Articles L1511-2, L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales; délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relative à la politique agricole départementale de la période 2009-2012.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 400 000 EUR l'anno.

Intensità massima di aiuti: 30 % massimo.

Data di applicazione: Dal momento in cui la Commissione conferma il ricevimento.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Periodo 2009-2012.

Obiettivo dell'aiuto:

In un contesto di raggruppamento degli allevamenti, un numero sempre crescente di sistemi si basa su un'alimentazione integralmente distribuita. Tale tipo di alimentazione è spesso basata su mais insilato e la proporzione di erba tende a diminuire sempre di più. Ora, il mantenimento o lo sviluppo delle superfici a erba costituisce una sfida ambientale importante per il dipartimento al fine di limitare l'erosione, la torbidità delle acque, l'interramento dei corsi d'acqua e l'inquinamento chimico delle acque. La tecnica dell'essiccamento nel fienile permette di conservare importanti, se non esclusive, superfici a erba, per le grandi mandrie e per un'alimentazione distribuita. Va osservato inoltre che l'essiccamento si basa sull'uso di un'energia rinnovabile (riscaldamento solare dell'aria il più sovente sotto tetto o con caldaia a biomassa). Al fine di valorizzare al meglio questo investimento nelle aziende agricole, l'aiuto sarà concesso di preferenza agli agricoltori che hanno ricevuto un certificato di agricoltura biologica, agli agricoltori che producono formaggio di fattoria con la denominazione di origine Neufchâtel e ai progetti collettivi. Il regime in questione è già stato oggetto di una deroga nel periodo 2006/2008 con il riferimento XA 84/2006.

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto di quanto dispone l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: L'intero settore agricolo.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime
Quai Jean Moulin
76101 Rouen Cedex 1
FRANCE

Sito web:

<http://www.seinemaritime.net/guidedes aides/medias/File/aide-aux-investissements-pour-le-sechage-du-foin-en-grange-t2.pdf>

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 222/09

Stato membro: Italia

Regione: Provincia Autonoma di Trento

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie, le zootie e le fitopatie. Indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica

Base giuridica:

Livello nazionale

— Legge 9 luglio 1964 n. 615 «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi».

Livello provinciale

— L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati». Capo IX «Eventi calamitosi»; articolo 52 «Altri eventi naturali».

— Deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 che ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

— Deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica».

— Deliberazione n. 1945 del 30 luglio 2009 avente per oggetto: «Disciplina relativa alla concessione degli indennizzi per i danni agli allevamenti colpiti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica: modifica della deliberazione n. 1541 del 13 giugno 2008».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La quantificazione del danno e del relativo contributo pubblico è stata effettuata in base ai dati riferiti all'epidemia accertati dall'autorità sanitaria; sulla base dei dati attualmente a nostra disposizione e calcolando un periodo di validità del regime di aiuti fino al 31 dicembre 2010, si può stimare una spesa complessiva annua di 450 000 EUR.

Intensità massima di aiuti:

Si prevede un aiuto nella misura del 90 % del danno stimato.

Gli indennizzi previsti dal presente regime di aiuto saranno erogati direttamente all'allevatore che ha subito il danno; in alternativa, l'allevatore danneggiato può delegare la sua cooperativa di riferimento a presentare la domanda e ad incassare il contributo in nome e per conto suo: in questo caso il contributo viene erogato alla cooperativa e successivamente interamente trasferito all'allevatore.

Data di applicazione: Il regime di aiuto troverà attuazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

La finalità del regime di aiuto consiste nel compensare gli allevatori operanti sul territorio provinciale colpiti da casi di TBC bovina del mancato reddito dovuto:

- alla perdita degli animali limitatamente al periodo di loro sostituzione (per 4 mesi),
- ai maggiori costi sostenuti dall'allevatore dovuti alla sosta forzata degli animali non infetti,
- ai maggiori costi sostenuti dall'allevatore dovuti alla forzata separazione del latte munto, sia durante la frigoconservazione alla stalla, che durante il trasporto,
- alla minore remunerazione per kg/litro di latte conferito dovuta alla diversa destinazione del latte (U.h.t.).

L'aiuto rientra nell'ambito di applicazione degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Settore economico: Codici NACE A.10.401 (Allevamento di bovini da latte), A.10.402 (Allevamento di altri bovini e bufalini).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Provincia Autonoma di Trento
Servizio Aziende agricole e territorio rurale
Via G.B. Trener 3
38100 Trento TN
ITALIA

Sito web:

- http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (è sufficiente inserire il numero e l'anno della legge provinciale da visualizzare),
- http://www.delibere.provincia.tn.it/ricerca_delibere.asp (è sufficiente inserire il numero e l'anno della deliberazione da visualizzare).

Altre informazioni:

Il premio di compensazione di cui al presente regime di aiuto viene erogato nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione e controllo delle epizootie. A tal riguardo, si precisa che con deliberazione n. 2682 di data 16 dicembre 2005 la Giunta provinciale ha approvato il «Piano provinciale di controllo della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini della provincia di Trento».

Il regime di aiuti costituito dall'articolo 52 della l.p. 4/2003 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1541 del 13 giugno 2008 è già stato approvato con il n. XA 223/08.

Aiuto n.: XA 223/09

Stato membro: Lituania

Regione: —

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Parama veislininkyste (Schemos XA 216/08 pakeitimas)

Base giuridica: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 3D-552 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-302 „Dėl Paramos veislininkyste taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 14 271 000 LTL (4 136 522 EUR al tasso di cambio ufficiale).

Intensità massima di aiuti:

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 per cento degli oneri amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 70 per cento dei costi dei test effettuati da o per conto terzi per determinare la qualità genetica o la resa genetica del bestiame. Non è concessa alcuna esenzione né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame né riguardo all'aiuto per i costi dei controlli di routine sulla qualità del latte.

Fino al 40 % dei costi per l'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011.

Fino al 100 % dei costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Data di applicazione: Il regime di aiuto entrerà in vigore dopo la pubblicazione ufficiale di queste informazioni sintetiche da parte della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale:

Fino al 31 dicembre 2013.

In caso di aiuto per i costi relativi all'introduzione di nuove tecniche o pratiche di allevamento a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale, fino al 31 dicembre 2011.

Obiettivo dell'aiuto:

- aiuto alle PMI:
- per incoraggiare gli allevatori a partecipare a valutazioni degli animali riproduttori in base alla progenie e ad altri programmi di selezione,
- per aumentare la produttività del bestiame e migliorarne il potenziale genetico e per sviluppare mandrie di elevata qualità,
- per raccogliere dati inerenti la produttività degli animali e le razze e sviluppare software per l'allevamento e la selezione degli animali basati su un'unica rete informatica,
- per ammodernare le tecnologie per la valutazione della produttività degli animali e della qualità della carne,
- per incoraggiare gli allevatori ad allevare animali di elevata qualità e a migliorarne le caratteristiche,
- per tutelare e migliorare le razze di bestiame e il loro patrimonio genetico in Lituania,
- per effettuare una valutazione degli animali da allevamento, organizzare mostre, fiere, forum, concorsi e attività di formazione (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Si applicano gli articoli 15 e 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Spese ammissibili:

1. costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;
2. costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
3. costi sostenuti per l'introduzione di tecniche o pratiche di allevamento innovative a livello dell'azienda agricola, ad eccezione dei costi relativi all'inseminazione artificiale;
4. costi relativi all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, mostre, fiere e forum, attività educative e di formazione e per la diffusione di conoscenze scientifiche (conferenze, seminari, eventi professionali e scientifici, pubblicazioni).

Settore economico: Zootecnica (allevamento bovino, equino, suino, ovino e caprino).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6)
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Sito web:

<http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4917/>

Altre informazioni: —

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerė
Dalia MINIATAITĖ

Aiuto n.: XA 225/09

Stato membro: Germania

Regione: Berlino

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen Tierkrankheiten.

Base giuridica: Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Beihilfen für Impfungen gegen Tierkrankheiten in Verbindung mit Gesetz zur Ausführung des Viehseuchengesetzes (AG-ViehSG) vom 23. Januar 1975 (GVBl. S. 394), geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 1984 (GVBl. S. 1541).

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Al massimo il 100 %.

Data di applicazione: In conformità con l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto:

Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Miglioramento della partecipazione al programma di vaccinazione statale contro le epizootie mediante la redistribuzione dei contributi obbligatori degli allevatori al Fondo contro le epizootie (Tierseuchenkasse) alle PMI contribuenti.

Settore economico: Allevamenti bovini, suini e ovini.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Approvazione del regime di aiuto

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Oranienstr. 106
10969 Berlin
DEUTSCHLAND

Concessione dell'aiuto

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Sächsische Str. 28
10707 Berlin
DEUTSCHLAND

Sito web:

<http://www.berlin.de/imperia/md/content/lageso/gesundheit/veterinaerwesen/beihilfen.pdf>

Altre informazioni: I costi annui effettivi di regola sono inferiori a quelli previsti.
